

giorni dagli amministratori ed, ove esistenti, dai sindaci o dal sindaco unico e dai revisori legali dei conti. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base agli atti compiuti in esecuzione della decisione. Anche qui vale l'osservazione fatta alla fine del capoverso precedente.

Per quanto riguarda la **responsabilità**, gli amministratori, i direttori generali nominati dall'assemblea o in base alle disposizioni dello statuto di cui all'art. 2396 c.c. (a cui si applicano le norme sulla responsabilità degli amministratori), i componenti dell'organo di controllo (i membri del collegio dei sindaci o il sindaco unico) e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (revisore unico singolo professionista o società di revisione) rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del/i fondatore/i, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392 (responsabilità verso la società, in questo caso verso l'associazione o la fondazione), 2393 (azione di responsabilità), 2393-*bis* (azione di responsabilità esercitata dai soci, in questo caso dagli associati o dai fondatori), 2394 (responsabilità verso i creditori sociali, in questo caso dell'associazione o fondazione), 2394-*bis* (azione di responsabilità nelle procedure concorsuali, in questo caso, riteniamo, nella procedura di liquidazione dell'ente), 2395 (azione individuale del socio, cioè dell'associato o del fondatore, e del terzo), 2396 (direttori generali e loro responsabilità) e 2407 (responsabilità dei sindaci o del sindaco unico) del codice civile e dell'art. 15 del decreto legislativo n. 39 del 2010 (responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale dei conti), in quanto compatibili con le norme del Codice del terzo settore (art. 28 del d.lgs. n. 117/2017).

Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto **gravi irregolarità nella gestione** che possono arrecare danno all'ente può essere presentata **denuncia al tribunale** ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 2409 c.c., in quanto compatibile, da parte di almeno un decimo degli associati, dell'organo di controllo, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del pubblico ministero (art. 29, comma 1).

Ogni associato nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno fino a 500 associati, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni che hanno più di 500 associati può o possono **denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo**, se nominato, che deve tenere conto della/e denuncia/e presentata/e nella sua relazione all'assemblea (e quindi deve dare ad essa/e una risposta, positiva o negativa). Se la denuncia è fatta almeno da un ventesimo degli associati dell'ente (lo statuto può prevedere una quota più bassa di associati), l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, comma 2 c.c., cioè deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e deve presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea che lo stesso organo ha l'obbligo di convocare nelle ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 2406 c.c., cioè qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (comma 2).

Le norme esposte nei due capoversi precedenti `a` si applicano agli enti religiosi civilmente riconosciuti che hanno acquisito la qualifica di ETS (comma 3).